

ACCORDO DI COLLABORAZIONE (art. 15 della L. 241/90) TRA LA FONDAZIONE OSSERVATORIO AMBIENTALE REGIONALE (FARBAS) E LA SCUOLA DI INGEGNERIA DELL'UNIVERSITA' DELLA BASILICATA PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO INDICARE: INDICIZZAZIONE DELLE CRITICITÀ AMBIENTALI REGIONALI - WP 1 – Task 1.1 e Task 1.3

- **PREMESSO** che CON D.G.R. 1490/2014 avente ad oggetto “ Protocollo d'intendi sottoscritto il 18/11/1998 tra Regione Basilicata ed Eni Spa. Che il Progetto presentato dalla Farbas “ Rilancio e Potenziamento dell'osservatorio Ambientale - attuazione del Catalogo dell'Osservatorio Ambientale e degli strumenti regionali per la gestione dell'informazione ambientale,
- che con DGR 12A2.2017/D.00154 DEL 30/01/2017 è stato ammesso a finanziamento il progetto Indicare “indicizzazione delle criticità ambientali regionali Rilancio e potenziamento dell'Osservatorio Ambientale attuazione del catalogo dell'osservatorio ambientale e degli strumenti regionali per la gestione dell'informazione; Che con DGR 12A2.2017/D.00100 del 26/01/2017 è stato ammesso a finanziamento il progetto Risk Communication and social mediation “Strategie per una migliore informazione ambientale”

CONSIDERATO che

La fondazione FARBAS e la Scuola di Ingegneria condividono l'interesse a sviluppare le attività di ricerca descritte nel seguito del presente accordo di collaborazione

Ciò premesso e considerato,

la Fondazione Osservatorio Ambiente Regionale della Basilicata (C.F.: 96083250769), con sede in Corso Garibaldi n. 139 - 85100 Potenza (PZ), di seguito indicata come “FARBAS”, nella persona del Vice Presidente Delegato Sig. Pasquale Eduardo Scavone, legittimato alla stipula del presente Accordo .

E

La Scuola di Ingegneria dell'Università degli Studi della Basilicata, nel seguito detta **SI-UNIBAS**, via dell'Ateneo Lucano 10, CF. 96003410766, rappresentata dal suo Direttore Prof. Ignazio Marcello Mancini, ivi domiciliato per la carica.



Stipulano il seguente Accordo di Collaborazione

Art. 1 - Premesse

Le premesse, gli atti in esse richiamati ed i relativi allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo e ne rappresentano la base giuridica.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente accordo ha per oggetto lo svolgimento in collaborazione di attività di studio e ricerca di interesse comune nell'ambito del progetto “INDICARE” INDICizzazione delle Criticità Ambientali Regionali - Rilancio e Potenziamento dell'Osservatorio Ambientale: attuazione del catalogo dell'Osservatorio Ambientale e degli strumenti regionali per la gestione dell'informazione, con particolare riferimento a: definizione e sviluppo database di parametri per la qualità dell'aria dal suolo e da satellite e loro integrazione in sistema GIS; il potenziamento dell'informazione territoriale per la valutazione degli effetti delle ordinarie attività antropiche in materia di uso e governo del territorio

2. Le Parti con il presente Accordo intendono stabilire i termini della collaborazione e altresì regolare e definire le condizioni per l'erogazione delle prestazioni e del contributo.

Art.3 - Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo si impegna nello svolgimento dell'attività di propria competenza a rispettare i termini indicati nel presente atto, ad utilizzare forme di collaborazione e stretto coordinamento per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2 e a rimuovere ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione della proposta di cui trattasi.
2. La SI-UNIBAS svolgerà le attività di cui all'art. 2 ed in particolare
 - a. raccolta dati e parametri per la qualità dell'aria a scala regionale; dati al suolo; dati da satellite; per i dati dal suolo si utilizzerà la struttura esistente regionale di misurazione dei parametri ed eventuali campagne di misure ad hoc; per i dati da satellite si utilizzeranno soprattutto i satelliti della NASA, serie OMI per stima di SO₂ e NO₂ al suolo, CO e CH₄ saranno derivati dai satelliti Metop.
 - b. individuazione sistema GIS e sviluppo software per l'integrazione dei dati dal suolo e da satellite per la gestione, pianificazione, e controllo a scala territoriale della qualità dell'aria
 - c. Raccolta dati e produzione di Carte tematiche e approfondimenti settoriali relativi: alla valutazione della crescita urbana e dei suoi effetti in termini di frammentazione territoriale e di degrado del sistema naturalistico-ambientale; all'analisi del grado di infrastrutturizzazione del territorio regionale in riferimento ai livelli di accessibilità delle aree rurali ai principali centri di servizio e il conseguente grado di frammentazione territoriale, i livelli di marginalità territoriali e la valutazione delle strutture policentriche e i conseguenti livelli di specializzazione territoriali nell'offerta di servizi e specializzazioni produttive
 - d. elaborazione di un sistema GIS per la condivisione delle informazioni territoriali, l'aggiornamento dei dati tematici e la valutazione della distribuzione spaziale dei fenomeni
3. La SI-UNIBAS nell'espletamento dei compiti connessi al presente accordo può coinvolgere anche altri Dipartimenti Universitari, o Enti di ricerca o personale ad essi afferenti nonché stipulare contratti di lavoro con terzi, esonerando la Fondazione Farbas da qualsiasi impegno e responsabilità nei confronti di terzi, derivanti dall'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo.
4. La fondazione Farbas si impegna a:
 - porre in essere le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi del presente Accordo;
 - a fornire ogni utile dato in suo possesso in merito all'oggetto;

Art. 4 - Modalità di svolgimento delle attività

La SI-UNIBAS costituisce un apposito Gruppo di Ricerca che provvederà a svolgere le attività di cui al precedente art. 3 anche avvalendosi di professionalità presenti all'interno dell'ateneo o esterne, opportunamente contrattualizzate, ed interamente a carico degli oneri derivanti dal presente accordo.

Art. 5 - Responsabili dell'Accordo

Per le attività di cui al presente Accordo e con riferimento agli impegni assunti dal proprio Ente di appartenenza, sono individuati:

per la Fondazione Farbas :

- Prof. Michele Greco

per la SI-UNIBAS:

- Prof. Guido Masiello quale responsabile scientifico delle attività di studio e ricerca indicate ai punti a. e b. del precedente art.3

- Dott. Francesco Scorza quale responsabile scientifico delle attività di studio e ricerca indicate ai punti c. e d. del precedente art.3

Art. 6 - Importo dell'Accordo

1. Il costo complessivo dell'attività di collaborazione è quantificato in € 57.000,00;

Art. 7 - Modalità di erogazione delle risorse finanziarie

1. Farbas si impegna a trasferire alla SI-UNIBAS l'importo di € 57.000,00 con la successione e le percentuali appresso indicate:
 - 80 % a titolo di anticipazione per l'avvio delle attività di ricerca;
 - 20 % a conclusione delle attività previa verifica di congruità da parte del CS della Fondazione FARBAS.
 - La Farbas garantisce l'erogazione del Finanziamento a seguito del ricevimento da parte della Regione Basilicata dei corrispondenti contributi previsti
2. I versamenti saranno effettuati come al successivo art. 8.

Art. 8 - Obblighi di tracciabilità finanziaria

1. SI_UNIBAS assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3 della Legge 3 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche ed integrazioni, a pena di nullità assoluta del presente Accordo di Collaborazione.
2. SI_UNIBAS si impegna a dare immediata comunicazione alla FONDAZIONE FARBAS ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - della Provincia di Potenza, della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di legge in materia di Tracciabilità dei Flussi Finanziari.
3. Ai sensi e per effetto dell'Articolo 3, comma 1, della Legge 3 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche ed integrazioni, l'erogazione del Contributo Finanziario di cui al precedente Articolo 7 verrà effettuato dalla Fondazione FARBAS a mezzo di bonifico bancario disposto sul conto indicato da SI_UNIBAS così come qui di seguito riportato:
 - c/c/b - Monte dei Paschi di Siena - MPS, Ag.- Potenza, filiale di seguimiento (7480), intestato a Scuola di Ingegneria- SI Unibas, IBAN: IT37P0103004200000001343277, Sottoconto n. 40..
4. Le operazioni sul Conto di cui al precedente comma 3 saranno effettuate dal Direttore della Scuola di Ingegneria, Prof. Ing. Ignazio M. MANCINI e dal Responsabile del Settore Servizi Amministrativi Contabili, sig.ra Rita Paduanelli.

Art. 9 - Ammissibilità delle spese

1. Le spese ammissibili a contributo sono costituite esclusivamente dai costi così come indicati nel Piano Finanziario articolato per voci di costo ed imputabili esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi realizzativi dell'attività di ricerca. (di cui in allegato parte integrante del presente accordo)
2. Sono ammissibili le spese sostenute durante il periodo di validità dell'Accordo a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.

Art. 10 - Durata e modifica dell'Accordo

1. Le attività di cui all'art. 2 del presente Accordo, verranno esplicitate nel termine di 13 mesi consecutivi a decorrere dalla data di stipula del presente atto, salvo eventuali proroghe su istanza motivata di una delle due Amministrazioni.
2. Al fine di garantire un miglioramento dell'attuazione e gestione delle attività di progetto, o a seguito di modificazioni che dovessero intervenire nella normativa comunitaria, nazionale e regionale, le parti potranno, di comune accordo, rivedere in tutto o in parte il presente Accordo.

Art. 11 - Utilizzazione dei risultati

1. I risultati ottenuti nell'ambito delle attività previste dal presente Accordo di Collaborazione potranno essere oggetto di eventuali pubblicazioni. I Dati, le Informazioni e gli Elaborati prodotti in applicazione

del presente Accordo di Collaborazione sono di comune proprietà delle Parti che possono utilizzarli nell'ambito dello svolgimento delle rispettive attività istituzionali.

2. Tutti i documenti prodotti nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo di Collaborazione, comunque diffusi via stampa o via internet, devono riportare il logo della Fondazione Farbas e della SI_UNIBAS e dovrà essere riportata la seguente dicitura: Lavoro eseguito in collaborazione con la Fondazione Farbas
3. Con la finalità di alimentare e rendere sempre più stretto il legame tra l'innovazione scientifica e il trasferimento tecnologico con il trasferimento delle conoscenze, la SI-UNBAS organizzerà e svolgerà uno o più seminari, rivolti agli studenti e ai professionisti interessati, sulle metodologie utilizzate e sui più significativi risultati conseguiti nel corso delle attività oggetto dell'accordo.

Art. 12 - Risoluzione dell'Accordo

1. In caso di grave inadempimento da parte della SI-UNIBAS degli obblighi assunti con il presente accordo, lo stesso si risolverà di diritto su semplice dichiarazione della Fondazione Farbas ove la diffida ad adempiere contenente l'indicazione delle gravi inottemperanze riscontrate, comunicata per lettera raccomandata alla SI-UNIBAS, sia rimasta senza effetto entro 30 giorni dalla ricezione.
2. La revoca del presente accordo, con tutti gli effetti e le conseguenze di legge, comporterà la non corresponsione del compenso forfetario residuo (corrispondente alle attività non realizzate ovvero contestate) fatto salvo quanto previsto dall'art. 2237 del Codice Civile.

Art. 13 - Foro competente

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole le controversie che dovessero insorgere nella concreta attuazione del presente Accordo.
2. Per qualunque controversia non sanabile in via bonaria che dovesse insorgere tra le Parti è competente il Foro di Potenza.
3. Per quanto non previsto nel presente Accordo, valgono le norme del codice civile in quanto applicabili.

Art. 14 - Oneri fiscali

1. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, DPR 26/10/72 n. 634 e successive modifiche a cura e spese della parte richiedente.
2. Le spese di bollo saranno a carico della Scuola di Ingegneria UNIBAS.

Letto, confermato e sottoscritto.

Potenza 12/12/2017

Fondazione Osservatorio
Ambientale Regionale
(Pasquale Eduardo Scavone)



IL DIRETTORE SI-UNIBAS
(Prof. Ignazio M. MANCINI)

INDICizzazione delle Criticità Ambientali REgionali – INDICARE

Responsabile	Scuola SI	inizio	Mese 1	fine	Mese 13	2017
--------------	-----------	--------	--------	------	---------	------

VOCI DI SPESA

a) acquisto di materiale di consumo						€
b) acquisto di materiale inventariabile (hardware e software)						€ -
c) personale, borse di studio ed assegni di ricerca						€ 52.000,00
d) servizi esterni:						
<i>Sub contratti</i>						
<i>Consulenze esterne</i>						
<i>Incarichi e contratti di collaborazione</i>						€ -
e) spese di manutenzione e costi di utilizzazione delle apparecchiature						
f) noleggio o leasing apparecchiature necessarie per l'esecuzione della prestazione non disponibili presso la Struttura e costi per la loro manutenzione						€ -
g) spese di viaggio e di missione del personale impegnate nelle attività						€ 777,78
f) Spese generali:						
Quota di funzionamento SI- UNIBAS (5%)						€ 2638,89
Quota di funzionamento di Ateneo (3%)						€ 1583,33
TOTALE DA DISTRIBUIRE TRA LE VOCI DI SPESA						€ 57.000,00
Cofinanziamento personale						€ 17.100,00
TOTALE CONTRIBUTO DI RICERCA						€ 74.100,00

Fig *ies*